



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

ORIGINALE

ORDINANZA N. 29
DEL 20-04-2016

Ufficio: LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Oggetto: Disposizioni di carattere igienico-sanitario relative al contenimento della popolazione di piccioni. Divieto di somministrazione di mangime nel perimetro urbano. Misure preventive contro la nidificazione dei piccioni. (Art. 50 comma 5 del D. Lgs 267/00 e s.m.i.)

IL SINDACO

PRESO ATTO

- Che la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
- Che è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto, in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;
- Che con Deliberazione di G.C. N°119 del 30.12.2015 si dava indirizzo al Responsabile del Servizio Ambiente di provvedere all'allontanamento dei piccioni dal centro urbano attraverso interventi strutturali e programmati mediante metodologie ecologiche e compatibili con le norme vigenti a tutela degli animali e, precisamente, mediante l'utilizzo di rapaci addestrati;
- Che con D.RG N°210 del 29.03.2016 si affidava il servizio di allontanamento dei piccioni ricorrendo alla tecnica del Bird-Control;
- Che con nota N° 4137 del 06.04.2016, l'affidatario del servizio Bird-Control, ha comunicato la necessità di provvedere a sollecitare la cittadinanza ad assumere comportamenti tali da aumentare l'efficacia degli interventi;

CONSIDERATO

- Che l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- Il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;

- I rilevanti problemi di igiene ed il potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni dei piccioni e dalle carcasse degli stessi presenti su edifici privati con affaccio su marciapiedi, aree pubbliche;
- Il grave pregiudizio al decoro della città, rappresentata dalla presenza di escrementi su immobili, che ne producono l'inevitabile degrado.

RAVVISATA

- La necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive nonché il degrado degli edifici pubblici e privati.

VISTI

- L'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

VIETA

A chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie, scarti e avanzi alimentari.

ORDINA

Ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano, agli Amministratori Condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di:

- Provvedere a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
- Provvedere, mediante l'apposizione di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo di nidificazione;
- Impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi e sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori in plastica non cruenti.

DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line;
- Di dare adeguata pubblicità nei consueti modi di diffusione e presso il sito istituzionale del Comune di Notaresco www.comune.notaresco.te.it;
- Che il corpo di Polizia Municipale vigili sulla puntuale applicazione della presente applicando le relative sanzioni;

AVVERTE CHE

Chiunque violi i disposti della presente Ordinanza sarà soggetto:

- All'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis comma del D.Lgs. 267/00 e smi;
- All'applicazione della disposizione di cui all'art.650 CP.

NOTIFICA

La presente ordinanza al Corpo di Polizia Municipale nella persona del Comandante, perchè vigili sulla puntuale applicazione della medesima ed applichi il sistema sanzionatorio.

DA' ATTO CHE

Avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso al TAR territorialmente competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione della Presente Ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.



IL SINDACO
DI BONAVENTURA DIEGO

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'ufficio;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESTA

Che la presente Ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albo Pretorio n. _____

Dalla Residenza Comunale lì,

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
(De Luca Annamaria)